

Allegato "A" alla deliberazione
della G.C. n. 52 del 24/04/2024



CITTÀ DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

**MODALITÀ PER L'UTILIZZO DI SPAZI,
AREE PUBBLICHE E LOCALI COMUNALI PER
PROPAGANDA POLITICO/ELETTORALE**

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti modalità disciplinano, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni, le richieste di suolo pubblico e l'utilizzo dei locali comunali durante i periodi di campagna elettorale o referendaria, definiti di volta in volta dal decreto di indizione dei comizi elettorali in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Per i locali comunali, le disposizioni previste dal seguente regolamento troveranno applicazione a decorrere dalla data di indizione dei comizi elettorali ai sensi della Legge n. 515/1993.

Art. 2 - Aree concedibili

1. I luoghi in cui è possibile autorizzare gazebo, tavoli, piedistalli, bandiere o altro inerenti alla propaganda politica/elettorale sono così individuati:

FRAZIONI	N. Totale Postazioni	LUOGO AUTORIZZATO	Localizzazione Postazione
CASTENASO Capoluogo	15	Piazza Bassi	1- fronte civico 1 2- fronte civico 2 (area dinnanzi all'entrata sedi comunali – lato strada)
		Via P.C.S. Nasica	fronte civico 32
		Piazza Zapelloni	1- accesso adiacente il ponte rosso
			2- accesso da Via Marconi in occasione del mercato contadino e del mercato del riuo le postazioni elettorali sono collocate esternamente
		Via Bentivogli	Fronte civico 36
		Via Tosarelli	1- fronte civico, 103/2 —n. 2 stalli di sosta adiacenti al passaggio pedonale limitrofo al tunnel porta carrelli
			2 -fronte civico 68, porzione del marciapiede e dello stallo di sosta adiacente (da assegnare solo in occasione delle sagre/feste paesane in sostituzione delle aree non concedibili causa sagra.
		Piazza M.Curie	
		Piazzetta M. Callas	
		Piazza Serrazanetti - all'interno dell'area pedonale	
		Area Mercato	1- accesso Via Dello Sport
2- accesso Via XXI Ottobre			
3- accesso area Baseball			
4- accesso area parcheggio Via XXI Ottobre (su marciapiede per consentire la viabilità in manovra delle auto in entrata nel parcheggio)			
VILLANOVA	4	Via Villanova	1- accesso civico 29 – Centronova
			2- fronte civico 4/C – primo spazio adibito a sosta lato farmacia
		Via Golinelli	Area del Parco della Pace, nelle adiacenze del chiosco/gelateria
Via C. Battisti	Area parcheggio intersezione Via Golinelli		
MARANO	1	Piazza E.Mandini	
FIESSO	1	Via Caduti per la Libertà	

L'utilizzazione degli spazi pubblici sopra elencati dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	FASCE ORARIE
BANCHETTO E/O GAZEBO	- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - dalle ore 15.00 alle ore 20.00

2. Nella domanda per luoghi pubblici potrà essere richiesta solamente un'unica postazione per giornata, per fascia oraria e per frazione.

3. I comizi elettorali potranno essere tenuti nei seguenti luoghi:

a) aree pubbliche esterne:

FRAZIONI	N. Totale Postazioni	LUOGO AUTORIZZATO	Localizzazione Postazione
CASTENASO Capoluogo	6	Piazza Bassi	
		Piazza Zapelloni	
		Piazza M. Curie	
		Piazza Serrazanetti	
		Piazzetta M. Callas	
		Cortile di Casa Bondi	
VILLANOVA	2	1- Via C. Battisti	Area di parcheggio intersezione via Golinelli
		2- Via Golinelli	Parco della Pace – Area Campo Basket
MARANO	1	Piazza Elio Mandini	
FIESSO	1	Via Caduti per la Libertà	

b) locali chiusi:

FRAZIONI	N. Totale Postazioni	LUOGO AUTORIZZATO	Localizzazione Postazione
CASTENASO Capoluogo	2	Cinema Italia	Via P.C.S. Nasica, 38
		Sala Consiglio	Piazza R. Bassi, 1
VILLANOVA	1	Casa Sant'Anna (Centro Sociale)	Via Golinelli s/n
MARANO	1	Sala c/o "Scuola di Marano"	Via Della Pieve, 35

I comizi elettorali dovranno svolgersi nei seguenti orari: dalle 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00. Nell'ultimo giorno consentito per la propaganda elettorale potranno prolungarsi fino alle ore 24,00.

Durante i comizi è consentito l'uso di mezzi amplificatori e simili esclusivamente negli orari sopra riportati che saranno tenuti a conveniente volume in modo da non arrecare disturbo alla quiete e alle occupazioni dei cittadini.

4. I comizi dovranno avere una durata non superiore a 2 ore; tra una manifestazione e l'altra dovrà intercorrere almeno 1 ora di intervallo.

5. Nella domanda per i comizi dovrà essere richiesta la disponibilità per un solo luogo ed una sola data. Ogni gruppo/movimento/partito/ politico può presentare al massimo tre domande di concessione per comizi elettorali nell'arco della campagna elettorale. Tale limitazione non trova applicazione con riferimento alle sale comunali di cui alla lett. B) del presente articolo.

6. Per l'utilizzazione delle aree suddette, individuate per la propaganda politica/elettorale e per i comizi, nel caso in cui dovessero pervenire richieste concomitanti, si procederà all'assegnazione degli spazi pubblici facendo ruotare i gruppi politici nella/e stessa/e postazione/i al fine di rispondere equamente alle richieste di utilizzo nel rispetto del principio della "par condicio".

Pertanto, nel caso di sovrapposizione delle richieste, l'area verrà assegnata alla domanda pervenuta per prima; qualora si verificasse successivamente una nuova sovrapposizione per la medesima area e la domanda pervenuta per prima sia dello stesso gruppo che ha già fruito dell'area nell'occasione precedente - l'area verrà assegnata alla domanda pervenuta per seconda ed in tal modo si procederà per le assegnazioni successive.

7. L'utilizzazione dei locali chiusi di cui alla lettera "b" è subordinata alla disponibilità degli stessi.

8. In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali, sarà evitata la concomitanza di propaganda e pubblicità politico elettorale negli stessi luoghi e nelle stesse ore. Pertanto, in tali occasioni, le aree precedentemente elencate che ricadono all'interno dell'area delle manifestazioni religiose e/o civili, non potranno essere oggetto di concessione.

9. Durante il periodo elettorale, definito al precedente art. 1, le domande sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 3 - Soggetti che possono presentare la domanda

1. Può presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico per propaganda politica/elettorale il segretario/presidente, a livello locale, del Gruppo /Partito/Movimento/Associazione o suo delegato.

Art. 4 –Presentazione della domanda

1. Le domande per i luoghi autorizzabili e per i comizi di cui all'art. 2 comma 1 e comma 3 lett. a) vanno presentate tramite apposito modello, scaricabile dal sito internet www.comune.castenaso.bo.it → Servizi → Essere cittadino → Propaganda elettorale. Le stesse possono essere presentate a mano presso l'URP oppure inviate a mezzo pec all'indirizzo: polizialecastenaso@cert.cittametropolitana.bo.it

2. Le domande per l'utilizzo dei locali chiusi di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) dovranno essere trasmesse al protocollo generale dell'Ente al seguente indirizzo comune.castenaso@cert.provincia.bo.it oppure a mano presso l'URP.

3. Le domande non devono essere presentate prima di 10 (dieci) giorni dall'inizio dell'occupazione richiesta e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti alla stessa.

Art. 5 – Tariffe

1. Per l'utilizzo del suolo pubblico di cui all'art. 2 per fini di propaganda politica/elettorale si rimanda all'esenzione prevista dall'art. 50 lettera dd) del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale di cui alla Legge n. 160/2019".

2. Per l'utilizzo dei locali comunali al chiuso di cui all'art. 2 lett.b) del presente regolamento trova applicazione quanto disposto dagli art. 19 e 20 della Legge n. 515/1993, riconoscendo la gratuità dell'utilizzo delle predette sale a decorrere dall'indizione dei comizi elettorali;

Art. 6 – Pubblicità della propaganda

1. L'uso di mezzi amplificatori su mezzi mobili sarà consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi di propaganda elettorale, del nome dell'oratore, nonché del tema del suo discorso, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

2. A norma del combinato disposto del cpv. dell'art. 7 legge 130/1975 e cpv. art. 59 D.P.R. n. 495/1992, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata all'autorizzazione, la cui istanza dovrà pervenire con le modalità e termini indicati all'art.4
3. Nell'autorizzazione rilasciata per la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante, sarà indicata la prescrizione dell'obbligo del mantenimento del volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed alle occupazioni dei cittadini.

Art. 7 – Poteri del Comune

1. Per esigenze particolari, il Comune può revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione concessa.
2. Qualora la superficie (mq) richiesta per l'occupazione sia superiore a quella disponibile, a seguito di comunicazione da parte dell'Amministrazione, il richiedente dovrà ridurre la stessa entro i limiti massimi consentiti o in alternativa rinunciare all'istanza.

Art. 8 – Divieti

1. Sulle aree concesse in uso non dovranno essere eseguiti interventi a modifica dello stato attuale, se non previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Sulle aree ove vengono autorizzate più occupazioni (esclusi i comizi), le postazioni dovranno essere tenute a distanza di almeno 20 (venti) metri l'una dall'altra.

Art. 9 – Garanzie e Responsabilità

1. Dovrà essere garantita l'accessibilità all'uso delle aree e dei locali a tutti i Gruppi/Partiti/ Associazioni/ Movimenti interessati, sempre che ne abbiano fatto richiesta nei tempi di cui all'art 4 della presente delibera.
2. L'autorizzato è responsabile dello svolgimento dell'attività e di eventuali danni comunque provocati nel corso dell'occupazione.
3. L'autorizzato ha l'onere di collocare la prescritta segnaletica provvisoria di divieto di sosta laddove previsto.
4. L'area o locale concesso dovrà essere lasciato pulito e ordinato, nonché nello stato iniziale.

Art. 10 – Disposizioni prefettizie

1. L'utilizzo di aree e locali comunali per propaganda politica/elettorale dovrà svolgersi nel rispetto delle norme in merito, dettate dalla Prefettura.

Art. 11 – Norme finali

1. Per quanto non specificato nelle presenti modalità, dovrà farsi riferimento alla normativa nazionale, regionale e comunale in merito.